



**Comune di Grado  
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO COMUNALE ALBO  
OPERATORI NELL'ATTIVITA' DEI "BED  
AND BREAKFAST"**

Adottato con deliberazione consiliare n.44 dd.27 settembre 1999

## **ART.1**

### **Esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast"**

1. La L.R. 18.04.1997 n.17, così come integrata dalla L.R. 05.07.1999 N.17, disciplina l'attività dei dei "Bed and Breakfast" intendendo per tale servizio effettuato da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza offrono alloggio e prima colazione in non più di tre camere e con un massimo di 6 posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

## **ART.2**

### **Albo "Bed and Breakfast"**

1. E' istituito ai sensi dell'art. 7 comma 1 della LR. 05.07.1999 N.17 l'Albo degli operatori nell'attività dei "Bed and Breakfast" contenente i seguenti dati:
  - dati anagrafici dell' esercente l'attività;
  - sede dell'attività;
  - numero delle stanze e dei letti disponibili;
  - prezzi praticati;
  - indicazione del periodo di apertura.
2. L'Albo di cui al comma 1 è trasmesso alla Direzione regionale del Commercio e Turismo e all'Azienda di Promozione Turistica di Grado e Aquileia entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli aggiornamenti dell'albo, sia per nuove iscrizioni che per cancellazioni in corso d'anno, saranno inviati alla Direzione Regionale del Commercio e Turismo e all'Azienda di Promozione Turistica di Grado e Aquileia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio o di cessazione dell'attività.
3. L'elenco degli operatori nell'attività dei "Bed and Brekfast" rimarrà esposto all'Albo Pretorio di questo Comune e presso l'Azienda di promozione Turistica di Grado ed Aquileia.

### **ART.3**

#### **Requisiti**

1. Possono essere iscritti all'albo degli operatori nell'attività dei "Bed and Breakfast" coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. e che non siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

### **ART.4**

#### **Comunicazione di inizio attività**

1. L'esercizio dell'attività dei "Bed and Breakfast" è subordinata ad una comunicazione preventiva di inizio dell'attività da presentare annualmente al Comune unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente:
  - Dotazione di stanze e letti;
  - Conformità dei locali alle norme igienico-sanitarie;
  - Tariffe che si intendono praticare;
  - Periodo di apertura;
  - Possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.;
  - Autocertificazione antimafia.

### **ART.5**

#### **Iscrizione all'albo**

1. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4 il Settore Tecnico comunale accerta con apposito sopralluogo l'idoneità all'esercizio dell'attività.
2. Effettuato il sopralluogo con esito favorevole, il Servizio Attività Economiche procederà all'iscrizione all'Albo del richiedente in possesso dei requisiti di cui all'art.3 e alle comunicazioni di cui all'art.2, II comma.

## **ART.6**

### **Somministrazione prima colazione nell'attività dei "Bed and Breakfast"**

1. L'operatore nell'esercizio dell'attività dei "Bed and Breakfast" deve somministrare esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
2. E' ammessa l'attività di riscaldamento/raffreddamento di cibi e bevande comunque preconfezionate necessaria all'offerta della prima colazione.

## **ART.7**

### **Targa**

1. Gli operatori iscritti all'Albo possono affiggere a proprie spese all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività, il marchio identificativo dei "Bed and Breakfast" in Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

## **ART.8**

### **Sanzioni relative all'irregolare esercizio di attività di "Bed and Breakfast"**

1. La pubblicizzazione di "Bed and Breakfast" in mancanza dell'iscrizione all'albo comporta la sanzione, elevata dal Comune da L. 1.000.000 a L.5.000.000.
2. Qualora la pubblicizzazione irregolare esponga anche il marchio di cui all'art.7 la sanzione è raddoppiata.
3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dal Comune, da L.200.000 a L.1.000.000 e restano applicabili eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi locali o statali. In caso di recidiva l'operatore è anche cancellato per un anno dall'albo di cui al comma 1 dell'art.2.

## **ART.9**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 18.04.1997 n.17 e alla L.R. 05.07.1999 n.17.